



181

unly

ma pari allo 0,75%, oltre accessori, della somma mutuata, e da tener presente, a tale riguardo, che, qualora l'Istituto non consenta la vendita prospettata, il detto diritto potrebbe essere non mai applicabile - qualora l'A.G.I.M., conservando la proprietà, non chieda il frazionamento del mutuo fino all'estinzione di esso - oppure essere applicabile dopo un periodo più o meno lungo, con perdita per l'I.N.A. delle annualità afferenti gli anni interi d'ammortamento già trascorsi sino a frazionamento stipulato; oppure,

4°) - qualora i terzi acquirenti rinuncino senz'altro alla facoltà di frazionare il mutuo, esigere, a compenso della deroga contrattuale da consentirsi, che il reddito dell'operazione per l'Istituto stesso venga adeguato a quello che deriverebbe dalle condizioni attualmente praticate (rate bimestrali "non scontate" commisurate all'interesse annuo dell'8,25% e diritto di commissione "una tantum" dell'1,75% del mutuo) mediante il preventivo versamento in unica soluzione, sotto forma di diritto di com